REGOLAMENTO (CE) N. 1522/2000 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche in fiocco di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia e che riscuote definitivamente i dazi provvisori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie e dazi compensativi definitivi

- Con il regolamento (CE) n. 124/2000 (2) della Commissione (in appresso denominato «il regolamento provvisorio») sono stati imposti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco (FPF) del codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.
- A conclusione di una parallela inchiesta antisovvenzioni, sono stati imposti dazi compensativi provvisori mediante il regolamento (CE) n. 123/2000 (3) della Commissione, sulle importazioni nella Comunità di FPF originari dell'Australia e di Taiwan.
- Per quanto concerne la summenzionata inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio (*) sono stati adottati dazi compensativi sulle importazioni originarie dell'Australia, di Taiwan e dell'Indonesia.

1.2. Procedimento successivo

A seguito dell'imposizione di dazi antidumping provvisori, diverse parti hanno presentato commenti per iscritto. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (il •regolamento di base»), le parti che lo hanno chiesto hanno avuto la possibilità di essere sentite. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva, a livello di tale dazio, degli importi depositati a

dopo aver ricevuto le informazioni in questione. I commenti presentati, oralmente o per iscritto, dalle parti interessate entro i termini fissati a tal fine, sono

stati presi in considerazione e, se del caso, ne è stato

tenuto conto nelle conclusioni definitive.

titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni

1.3. Omessa collaborazione

- In seguito all'imposizione delle misure provvisorie, un produttore esportatore indonesiano che non aveva collaborato ha chiesto alla Commissione di essere considerato come collaboratore. Egli ha asserito che, nonostante le difficoltà legate alla scadenza imposta, aveva risposto al questionario della Commissione e che tale fatto indicava la sua intenzione di collaborare.
- Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, tale produttore esportatore non ha fornito tutte le necessarie risposte al questionario entro la scadenza fissata, prorogata diverse volte per permettere a tale società di presentare una risposta significativa. La classificazione provvisoria come società non collaborante è quindi confermata.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- Il prodotto interessato sono le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. Tale prodotto è comunemente denominato «fibre di poliesteri in fiocco», abbreviato FPF.
- Il governo thailandese, il governo indonesiano, taluni produttori esportatori ed un'associazione di utilizzatori («Eurofibrefill») hanno contestato che l'avviso di apertura del procedimento non copriva le FPF per utilizzo diverso dalla filatura e che di conseguenza sarebbe stato necessario escludere tali FPF dal procedimento.
- È stato inoltre asserito che, comunque, dovrebbe essere fatta una differenziazione tra i tipi di FPF utilizzati per la filatura (definito anche «tessuto» o «FPFF») e i tipi di FPF utilizzati per applicazioni diverse dalla filatura (definito anche enon tessutoe, efibre sintetiche per imbottiturae, o «FPFNF») a causa delle differenze a livello di caratteristiche fisiche, tecniche, chimiche e di utilizzo. Inoltre, è stato asserito che l'eventuale intercambiabilità tra FPFF e FPFNF era molto limitata e concerneva unicamente taluni tipi di fibre originariamente destinate a FPFF che

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998,

pag. 18).
(7) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 3.
(8) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.
(9) GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1.